TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 82

R. D. 23 maggio 1915, n. 748, art. 1; D. Lt. 23 marzo 1916, n. 379 modif

Avanzamento del personale in congedo.

I sotto capi ed i comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi non possono, durante la posizione di congedo, conseguire avanzamento.

I sottufficiali in congedo possono progredire di un sol grado. L'avanzamento ha luogo, per essi, ad anzianita' per ruolo e per grado, nei limiti fissati ciascun anno dal Ministero della Marina, in relazione alle necessita' della mobilitazione.

A tale uopo le commissioni di avanzamento di cui agli articoli 57 e 56, prendono, rispettivamente, in esame un numero di capi di 1ª classe e di sottufficiali degli altri gradi doppio di quello fissato quale limite per le promozioni a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi nella riserva navale ed a capo di 1ª, 2ª e 3ª classe.

L'avanzamento dei sottufficiali in congedo deve, in ogni caso, seguire quello dei colleghi di carriera di pari grado ed anzianita' della rispettiva categoria e specialita', fatta astrazione da coloro che, per qualsiasi motivo, siano stati comunque esclusi o pretermessi nell'avanzamento o per i quali sia sospeso il giudizio.

Per i sottufficiali in congedo non sono prescritti periodi di imbarco, ne' corsi od esami di abilitazione al grado superiore. Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i sottufficiali in congedo dichiarati per due volte, anche non consecutive, inidonei all'avanzamento.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 1 gennaio 1936 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-82-r-d-23-maggio-1915-n-748-art-1-d-lt-23-marzo-1916-n-379-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it